

Attività stragiudiziale: stare nel team nello studio legale non basta

Rischia una condanna per esercizio abusivo della professione, quindi la reclusione, chi svolge attività stragiudiziale senza essere regolarmente iscritto all'albo ed è del tutto irrilevante che faccia parte del team di uno studio legale. È quanto affermato dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13341 del 2 aprile 2024, ha confermato la pena a tre mesi di reclusione a carico di una giurista, non iscritta all'albo, che seguiva le attività stragiudiziali dei clienti qualificandosi come avvocato. Il Collegio di legittimità del Palazzaccio ha reso definitiva la responsabilità penale ri-

cordando il principio generale per cui integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 cod. pen., il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Gli Ermellini hanno ricostruito in moti-

vazione che sin dal primo grado i giudici di merito hanno ravvisato l'abusivo esercizio della professione di avvocato nell'attività stragiudiziale, rientrando nella professione legale, portata avanti dalla ricorrente con continuità, organizzazione, onerosità e con modalità tali da creare le apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (come l'uso della carta intestata a nome di avvocato). Addirittura la aspirante professionista aveva cercato di riscuotere il suo credito avviando una procedura monitoria e firmandosi sempre come avvocato. Ecco perché la condanna è stata confer-

mata e resa definitiva in sede di legittimità. Anche la Procura generale della Suprema corte di cassazione ha chiesto al collegio di confermare la condanna che, da quanto si apprende in sentenza, non è stata neppure sospesa. Ora la donna dovrà scontare il carcere e il verdetto della Corte territoriale è ormai definitivo e senza appello.

Debora Alberici



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Dal Consiglio nazionale del notariato alcune riflessioni in materia d'autonomia statutaria

Quotate, no alla lista di consiglio

Nel dualistico. Secondo voto a chi non si è espresso per altri

DI LUCIANO DE ANGELIS

La lista di consiglio non è presentabile nel sistema dualistico. Se lo statuto lo prevede le modifiche statutarie per la presentazione della lista di consiglio possono essere eseguite dal cda stesso. Se prevale la lista del consiglio, il secondo voto non potrebbe essere espresso da chi ha votato liste diverse. Lo si legge nello studio del Consiglio nazionale del notariato n.43-2024/I "Lista del consiglio di amministrazione e autonomia statutaria prime riflessioni".

No nel dualistico. Come noto l'art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21, introduce nel Tuf un nuovo art. 147-ter.1, che dà la possibilità al cda uscente di società quotate di presentare all'assemblea una lista di candidati alla carica di amministratori. Tale disciplina, secondo il notariato, è applicabile nel sistema di governance tradizionale e nel monistico ma non nel dualistico. In questo caso, infatti, la società non solo non ha un consiglio di amministrazione, ma non ha neanche un unico organo amministrativo, suddiviso nei fatti fra un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione. D'altro canto, il Tuf detta un'autonoma disciplina per la composizione e la elezione tanto del consiglio di sorveglianza quanto del consiglio di gestione; e lo fa, rispettivamente, negli art. 148, comma 4-bis, e 147-quater. Nessuna di queste due disposizioni rinvia alle regole sul voto di lista contenute nell'art. 147-ter, e tantomeno, l'art. 147-ter.1.

Ripartizione tra liste. Il totale dei voti delle liste non di consiglio può essere non superiore o superiore al 20% del totale dei voti espressi. Nel primo caso, le altre liste "concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessi-

sivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo"; ovviamente i restanti posti vanno alla lista del consiglio. Nel caso in cui, invece le liste di minoranza superassero il 20% del totale dei voti espressi sarà lo statuto a dover definire le regole in merito al numero di amministratori eleggibili dalle liste della minoranza.

Secondo voto. Dato l'obbligo da parte del consiglio uscente di presentare una lista con più nomi rispetto agli eleggibili, il nuovo art. 147.1 comma 3, lett. a), impone una seconda votazione per scegliere quali candidati considerare eletti. Si pone, a riguardo, il tema di chi sia legittimato a partecipare in questa seconda votazione. Secondo il notariato non dovrebbero essere ammessi a votare i soci che abbiano votato liste diverse dalla lista del consiglio e che quindi legittimati al voto in questa votazione ulteriore dovrebbero essere i soci che abbiano votato la lista del consiglio, i soci che si siano astenuti dal votare tutte le liste e i soci che non abbiano votato o si siano assentati nella precedente votazione.

Tempi di presentazione. Deposito e pubblicità della lista

debbono intervenire prima del termine entro il quale possono essere presentate le liste dei soci: entro il 40° giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il cda. In tal modo si offre la possibilità ai soci di valutare le candidature del consiglio anche al fine di assumere decisioni sulla eventuale presentazione di proprie liste

Adeguamenti statuari. Per rendere gli statuti conformi all'art. 147-ter.1, l'art. 12, co. 3, prevede che l'adeguamento statutario per consentire l'applicazione delle nuove norme debba avvenire "a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025". La disposizione è, però priva di reale portata precettiva e il mancato rispetto del termine non ha conseguenze concrete. In merito a tali adeguamenti non pare dubbio infine che essi possano essere adottati dal cda se lo statuto conferisce allo stesso il potere previsto dall'art. 2365, co. 2 cc di adeguamento delle disposizioni dello statuto non più conformi a norme sopravvenute a carattere imperativo.

© Riproduzione riservata

BREVI

La Camera è convocata oggi con all'ordine del giorno tra l'altro il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani, del disegno di legge riguardante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, della proposta di legge sulle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

È stato firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il decreto ministeriale che sancisce la rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apsm). Il provvedimento diventerà effettivo con la sua

pubblicazione in G.U.

La settimana dal 2 al 5 aprile in Senato è riservata ai lavori delle Commissioni. L'aula è convocata martedì 9 aprile alle 16,30 per la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione e la discussione del ddl n. 788 in materia di professioni pedagogiche ed educative (dalla sede redigente) e del ddl n. 806 e connesso sul sequestro di strumenti elettronici.

Sono oltre 32 mila i posti totali disponibili per il nuovo ciclo, il nono, di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2023-2024. Tremila in più, circa, rispetto al precedente bando. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Istruzione. Le prove preselettive si terranno dal 7 al 10 maggio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario delle prove in dettaglio prevede: 7 maggio 2024: scuola dell'infanzia; 8 maggio 2024: scuola primaria; 9 maggio 2024: scuola secondaria di I grado; 10 maggio 2024: scuola secondaria II grado.

Rivedere la cancellazione dei bonus edilizi. A dirlo il presidente di Anaci (amministratori di condominio) Francesco Burrelli che spiega come molte famiglie italiane saranno colpite dall'eliminazione del provvedimento che consentiva lo sconto in fattura e la cessione del credito, "strumento fondamentale per il rifacimento o ristrutturazione o riqualificazione efficiente e messa in sicurezza dei fabbricati, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche".

© Riproduzione riservata

CONFLITTO DI INTERESSI, CONSIGLIERE FERMO AI BOX

Nel caso di conflitto di interessi da parte di un consigliere ordinistico, è opportuno che lo stesso si astenga dal prendere decisioni conformemente a quanto previsto nel Codice di comportamento dell'ente. Ad affermarlo è l'Autorità nazionale anticorruzione con l'atto del presidente pubblicato lo scorso 20 marzo 2024-fasc.1239.2024 rispondendo alla richiesta di parere in materia da parte di un Ordine provinciale dei farmacisti. Il provvedimento ricorda che il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. Quindi la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla par-

tecipazione alla decisione o all'atto. La ratio dell'obbligo di astensione, chiarisce Anac, si rinviene quindi nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa in quanto la volontà del legislatore è quella di impedire sin dal principio il verificarsi di situazioni di interferenza. Del resto lo stesso Codice di comportamento dell'ente prevede che gli obblighi di condotta previsti si applicano a tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti i quali sono tenuti ad ispirarsi ai principi di integrità, lealtà, imparzialità, riservatezza e trasparenza nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'Ordine.

Pasquale Quaranta

© Riproduzione riservata